

COMUNE DI CASALGRANDE
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO

DEI CRITERI E DELLE MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI
FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI

(approvato con deliberazione consiliare
n. 39 del 28. 3. 92)

Il presente regolamento definisce l'ambito, i limiti e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ogni altro provvedimento di concessione di vantaggi economici.

ART. 1
AMBITO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi dovranno:

- riguardare iniziative e attività che interessano il territorio dell'Ente;
- riguardare interessi sociali, culturali, sportivi, nonché servizi ed uffici di utilità pubblica;
- contribuire al soddisfacimento di bisogni economici dei soggetti in riconosciuto stato di indigenza o in riconosciuto stato di disagio personale, familiare o psichiatrico;
- riguardare attività economiche solo nel caso queste assolvano un servizio di utilità pubblica.

ART. 2
LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Non ricadono sotto la disciplina del regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate dalla Regione e dallo Stato;
- b) gli interventi finanziari e gli altri sussidi materiali e vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti ed ai quali il Comune partecipi per conseguire o rimuovere situazioni di proprio interesse;
- c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di funzioni servizi e attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza economica, tecnica od organizzativa;
- d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi o strutture comunali concessi in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei cittadini e delle loro associazioni;
- e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune;
- f) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà;

ART. 3
MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento della Amministrazione Comunale può attuarsi:

- a domanda;
- d'ufficio (su iniziativa dell'Amministrazione Comunale).

ART. 4
CONTENUTO DELLA DOMANDA

- Il tipo d'intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio economico);
- il bisogno o l'interesse pubblico perseguito;

- l'esistenza di norme statutarie che limitino potenzialmente l'ammissione o l'iscrizione all'Associazione;
- la posizione sotto l'aspetto fiscale ed il relativo codice;
- il risultato dell'ultimo bilancio o di quello di previsione in caso di nuova costituzione, e dell'attività oggetto del contributo o dell'intervento;
- mezzi di finanziamento in generale, nonché di quelli particolari collegati a specifiche iniziative;
- dichiarazioni che non vengono perseguiti fini di lucro.

ART. 5

CONFINI DELLA RESPONSABILITA' COMUNALE

1. La partecipazione contributiva non comporta in alcun modo assunzione di responsabilità da parte del Comune per le obbligazioni contratte ed i rapporti comunque stabiliti dai soggetti sussidiati nello svolgimento delle loro attività ed iniziative.

ART. 6

ATTIVITA' ESCLUSE

1. La concessione dei benefici di cui all'art. 1 e 2 è esclusa per iniziative, manifestazioni ed attività con finalità politiche, di partito o di movimenti o di gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non organizzate da loro direttamente.

ART. 7

INFORMAZIONE PREVENTIVA

1. Il Comune rende di pubblica conoscenza la possibilità, le condizioni e le procedure di acquisizione dei benefici previsti dal regolamento utilizzando mezzi propri ed i normali strumenti di comunicazione.

ART. 8

CONTROLLI

1. Il Comune ha titolo per verificare lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative da essa assistite. I controlli sono effettuati, nel rispetto della autonomia dei singoli beneficiari, da personale dei Servizi e competenti per materia che l'Amministrazione abbia abilitato a tale ruolo.

2. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito della attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, la Giunta sospende l'intervento. In caso di persistenza o di immutabilità della situazione irregolare è disposta la revoca della parte di contributo non ancora erogata.

3. La situazione di inadempimento riscontrata costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze provinciali per il successivo biennio.

ART. 9

PUBBLICAZIONE DEI BENEFICI EROGATI

1. Annualmente i benefici concessi sono resi di pubblica conoscenza attraverso i normali organi di informazione locale. A tale pubblicità si provvede, nelle forme appropriate, entro il 30 aprile successivo all'anno di riferimento. (L. 412/91).

2. Ai soggetti che fruiscono dei benefici è richiesto di dare informazione di tale contribuzione allorchè provvedono a promuovere e diffondere la conoscenza delle loro attività ed iniziative.

ART. 10
SETTORI D'INTERVENTO

Gli interventi dell'Ente potranno essere attuati nei seguenti casi:

- nel settore socio-assistenziale;
- nelle attività e servizi in cui l'Ente abbia una partecipazione;
- nelle attività e servizi di utilità pubblica gestiti da privati, enti e associazioni, con particolare riferimento ad iniziative tese a valorizzare il patrimonio ambientale.

ART. 11

MODALITA' E TEMPI PER LA FORMAZIONE DEI RIPARTI E DELLE EROGAZIONI

L'entità del beneficio economico ed il periodo di effettiva erogazione od ammissione sarà attuato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione con proprio atto motivato sulla scorta di una adeguata e ponderata istruttoria operata dagli uffici comunali competenti e/o a seguito di pareri, obbligatori ma non vincolanti, espressi dalle apposite commissioni, se ed in quanto istituite e operanti.

L'approvazione delle concessioni costituirà solo prenotazione di risorse e non farà sorgere alcun diritto di erogazione potendo l'Amministrazione sospendere o revocare l'erogazione delle risorse finanziarie o altri benefici nei seguenti casi:

- per accertato rilascio di dichiarazioni non rispondenti alla realtà;
- per mancato rispetto delle norme di convenzione.

Dove possibile, il contributo sarà erogato dietro presentazione di rendiconto finale di spesa.

ART. 12

PORTATORI DI HANDICAPS, PERSONE DISADATTATE, PERSONE CON DISTURBI PSICHIATRICI PER L'INSERIMENTO IN STAGES AZIENDALI, ATTIVITA' OCCUPAZIONALI, INSERIMENTO SCOLASTICO, FORMATIVO E/O SOCIALE.

Il premio giornaliero corrisposto a tali soggetti per il lavoro prestato negli stages aziendali verrà determinato su proposta del servizio sociale competente e potrà essere aggiornato nel corso del tempo sulla base dell'indice del costo della vita.

Per portatori di handicaps frequentanti strutture scolastiche e/o formative potranno essere erogati contributi alle famiglie e alle scuole tenendo conto delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto delle condizioni economiche della famiglia.

ART. 13

ATTIVITA' SPORTIVE

Possono essere concessi contributi:

- per le Associazioni che si fanno carico della gestione di impianti sportivi o, zone sportive e parchi a verde ricreativo;
- per l'inizio di nuove attività o discipline sportive con evidente interesse e partecipazione sociale, dietro presentazione di rendiconto riguardante l'attività svolta;
- per manifestazioni di carattere sportivo e per conferenze riguardanti lo sport, di particolare rilievo per il Comune.

ART. 14

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE, CULTURALI, RICREATIVE ED ECONOMICHE

All'interno dello stanziamento di bilancio, possono essere concessi contributi e sovvenzioni, a gruppi ed associazioni per le finalità di cui al presente articolo. Più precisamente l'Amministrazione Comunale potrà contribuire, mediante patrocinio e/o sovvenzioni alle iniziative svolte da soggetti che si pongono le seguenti finalità:

- sviluppo delle attività di ricerca sulla storia e la cultura locale;
- promozione di attività collegate al funzionamento delle strutture culturali presenti sul territorio;
- organizzazione di manifestazioni collegate ai circuiti culturali, provinciali, regionali e nazionali;
- organizzazione di sagre, fiere, feste di frazioni, mostre, esposizioni, manifestazioni culturali e ricreative;
- promozione di iniziative turistiche e/o naturalistiche intese, anche, a mezzo della proposizione di itinerari e di visite guidate, a far conoscere le bellezze storico - naturali - ambientali del territorio comunale;
- promozione di attività economiche a condizione che queste assolvano un servizio di pubblica utilità.

ART. 15

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, l'Amministrazione Comunale può erogare contributi ad Enti e/o Associazioni che operino, statutariamente per lo sviluppo della solidarietà sociale e per finalità di carattere umanitario che tutelino e rappresentino categorie sociali disagiate o portatori di handicap.

ART. 16

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, al fine di promuovere la crescita sociale, economica e culturale della collettività locale, potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 25% della spesa sostenuta ad Associazioni culturali, religiose, turistiche, del tempo libero, assistenziali, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di opere, impianti, macchinari ed attrezzature che, pur essendo di proprietà privata, vengono messi a disposizione della collettività locale senza alcun fine di lucro.

ART. 17

CONTRIBUTI A STRUTTURE SCOLASTICHE PRIVATE

Nell'ambito dello stanziamento di bilancio, possono essere concessi contributi alle locali istituzioni scolastiche gestite da organizzazioni religiose e/o private, previa stipula di apposita convenzione.

ART. 18

CONTRIBUTI, SUSSIDI E ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE BISOGNOSE

I benefici economici relativi a:

- A) L'ammissione di anziani e/o inabili in strutture protette, Centri Diurni - soggiorni climatici, con retta a totale o parziale carico della Amministrazione Comunale;
 - B) L'assistenza economica nei confronti di persone che versano in situazioni di bisogno;
 - C) L'assistenza domiciliare di persone anziane bisognose;
- sono disciplinati da appositi regolamenti a cui il presente articolo rinvia.